FEASR

REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

BANDO PUBBLICO GAL	*Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 27 del 05/06/2012*

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Asse 4: Attuazione dell'approccio Leader

GALAdige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

Sede: Piazza G. Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo - C.F. 93028270291
Tel. e fax 0425 090371 - Email: adige@galadige.it - www.galadige.it

Codice 6 - GAL Polesine Adige

PROGRAMMA di SVILUPPO LOCALE 2007-2013: "PERCORSI RURALI TRA CENTURIAZIONI, VILLE, ABBAZIE E SANTUARI - Sviluppo degli itinerari rurali nelle terre dell'Adigetto"
(PSL approvato con DGR n. 545 del 10/3/2009)

Tema centrale	Crescita, valorizzazione e governance del sistema territoriale rurale tra l'Adige e il Canal Bianco	
Linea strategica	9	*Promuovere la crescita economica del settore agricolo e alimentare sviluppando un sistema produttivo moderno ed integrato con il territorio, la catena distributiva ed il mercato (rif. obiettivo specifico 1.4 del PSR)*
MISURA	**121**	**Ammodernamento delle aziende agricole**

* Con parere di conformità e modifiche in base alle prescrizioni della Direzione Piani e Programmi Settore Primario di cui alla nota n. 386613 del 27/08/2012

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE

1.1 Descrizione generale

Con questa Misura del Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 (PSL) del GAL Polesine Adige, si intende promuovere l'ammodernamento e l'innovazione nelle aziende agricole e l'integrazione di filiera, favorendo la crescita economica dei settori agricolo e alimentare.
Considerando che il territorio del GAL è caratterizzato da una prevalenza di aziende agricole a conduzione diretta di piccole e medie dimensioni, con la Misura si vuole contribuire a consolidare la competitività del sistema agroalimentare attraverso una serie di interventi mirati all'ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo delle imprese, secondo un approccio comunque coerente con le esigenze e le prospettive di generale sostenibilità delle attività agricole.
Gli interventi della presente Misura sono rivolti alla produzione, trasformazione e commercializzazione nelle aziende agricole di tutti i prodotti agricoli di origine animale e vegetale di cui all'allegato I del Trattato. La misura si applica a tutti i settori produttivi e tiene conto delle limitazioni d'intervento dettate dalle disposizioni delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) per i vari prodotti e dagli orientamenti regionali di settore contenuti nel PSR.
La presente Misura pur facendo necessariamente riferimento a singoli beneficiari, intende perseguire una valenza e ricaduta collettiva e secondo una strategia "di filiera", facendo riferimento alle produzioni tipiche e alle tradizionali locali del territorio del GAL Adige.

1.2 Obiettivi

L'azione è in linea con gli obiettivi specifici del PSR per il Veneto 2007-2013, 1.4 "*Promuovere la crescita economica dei settori agricolo e alimentare sviluppando un sistema produttivo moderno ed integrato con il territorio, la catena distributiva ed il mercato*".
Gli obiettivi specifici dell'azione sono:

- Miglioramento della competitività complessiva del sistema, assicurando la sostenibilità ambientale territoriale e paesaggistica dell'agricoltura e delle sue attività.
- Finalizzare i percorsi di ammodernamento verso effettive strategie di impresa, anche con riferimento agli aspetti logistici.
- Favorire le riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle riforme nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.
- Assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in materia di miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro.
- Sostenere gli investimenti per produzioni a fini non alimentari con particolare riguardo a progetti di filiera.
- Favorire un ruolo attivo dell'agricoltura nel combattere i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissione di carbonio da fonti fossili, lo sviluppo di pratiche agronomiche conservative, la migliore gestione delle risorse idriche.

Tra gli obiettivi operativi, l'azione ha lo scopo di:

- migliorare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli locali ed in particolare di quelli ortofrutticoli;
- favorire i processi di integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati locali ed il consumatore;
- sviluppare rapporti consolidati tra strutture produttive e territorio rurale;
- favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa, anche attraverso la diffusione delle TIC.

In particolare gli interventi saranno orientati ad incentivare anche le filiere corte locali, che favoriscano il raccorciamento della filiera produttore-consumatore (es. vendita diretta), anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative informatiche (ad es. E-commerce, E-trading, ecc). Le iniziative dovranno essere collegate con il sistema degli itinerari rurali che caratterizzano il PSL.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Si applica su tutto il territorio del GAL Polesine Adige, che comprende i seguenti 17 Comuni nella provincia di Rovigo: Arquà Polesine, Badia Polesine, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, Pettorazza Grimani, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

I soggetti richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

1) Possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale.
   In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.
   Vedasi precisazioni in fondo al paragrafo.
2) Possesso di sufficiente capacità professionale derivante, alternativamente, da:
   - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario.
     Per le lauree sono ammissibili:
     1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento,
     2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;
   - frequenza in Veneto di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione ai fini del primo insediamento;
   - svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.
3) Età inferiore a 65 anni
4) Nel caso di società di persone, di cooperative agricole, comprese quelle di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 1-2-3 devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un amministratore.
5) Ubicazione UTE nel territorio regionale.
6) Iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la CCIAA.
7) Dimensione economica aziendale, in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE per le zone di montagna ed almeno 10 UDE per le altre zone (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200,00 € di RL standard). Sono considerate in zona di montagna le aziende ricadenti con almeno il 51% della Superficie Aziendale Totale (SAT) in zona montana.
8) Iscrizione all'Anagrafe Regionale del Settore Primario.
9) Titolarità di quota latte al 1° aprile 2012 per le aziende che presentino istanza relativa al settore lattiero-caseario.
10) Presentazione di un piano aziendale degli investimenti, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda. Tale incremento sarà valutato sulla base del miglioramento della performance economica aziendale espressa in termini di incremento del Reddito Operativo.
    Nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un miglioramento di tale parametro economico, il rendimento globale dell'operazione può essere valutato attraverso il miglioramento di almeno uno dei seguenti parametri che rappresenti l'obiettivo principale delle operazioni previste nel piano aziendale:
    - miglioramento della qualità delle produzioni;
    - incremento occupazionale;
    - incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all'energia utilizzata;
    - riconversione di sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico.

Per la dimostrazione del miglioramento della qualità delle produzioni si fa riferimento alla certificazione del 100% della produzione certificabile; la PLV da produzione certificata, nella situazione ex post, deve essere almeno pari al 20% della PLV aziendale ex ante, dedotta quella relativa a produzioni, eventualmente, già certificate.
Per PLV certificata si fa riferimento a quella soggetta a sistemi di qualità alimentare riconosciuti dalla Comunità europea come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC,

DOCG), a Marchio Regionale (L.R. 12/2001) o a certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS).

Per il parametro occupazionale si fa riferimento alla dimostrazione dell'incremento di almeno una ULA (unità lavorativa anno) documentabile mediante l'iscrizione all'INPS. Una ULA corrisponde a un lavoratore occupato a tempo pieno.

Per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili quest'ultima, nella situazione ex post, dovrà essere pari ad almeno il 20% del fabbisogno aziendale iniziale dedotta la quantità di energia rinnovabile eventualmente prodotta prima dell'investimento.
L'incremento della quantità di energia rinnovabile è dimostrabile mediante il confronto tra il consumo medio degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda della tipologia di energia considerata (elettrica e/o termica) e dimostrabile mediante fatture e bollette energetiche, e l'energia prodotta dall'impianto a regime, che sarà misurata mediante l'installazione di appositi contatori.

La riconversione dei sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico viene espressa in ettari di superficie riconvertita a sistemi a minore consumo idrico. Il risparmio di acqua, ottenuto mediante la riconversione, deve portare alla riduzione del consumo complessivo aziendale di acqua irrigua pari almeno al 25 % dei consumi totali precedenti all'intervento di riconversione.

Gli elementi qualitativi utilizzati per la dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'impresa devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo e mantenuti almeno per il periodo vincolativo previsto per gli investimenti (sette anni per gli investimenti strutturali, cinque anni per gli investimenti dotazionali) pena la decadenza dell'istanza e il recupero delle provvidenze erogate.
Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA.

Requisiti del soggetto richiedente – Riferimenti

Qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 CC
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

Qualifica di IAP
Al fine di valutare la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, si evidenzia che la normativa vigente prevede:

- *la condizione di reddito è soddisfatta quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 50% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;*
- *la condizione di lavoro è soddisfatta quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo. Con DGR 7 dicembre 2011, n. 2113 la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, in 140 giornate, di 6,5 ore lavorative, il tempo minimo di lavoro che garantisce l'esistenza della professionalità ed abitualità nella gestione del fondo. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 la condizione di reddito è soddisfatta quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 25% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ., mentre la condizione di lavoro è soddisfatta quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. almeno il venticinque per cento del proprio tempo di lavoro complessivo.*

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

Nell'ambito del presente bando sono ammissibili i seguenti interventi:

Ammodernamento strutturale

1. Interventi di miglioramento fondiario;
2. Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale;

Ammodernamento tecnologico

1. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.
2. Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale.

Ammodernamento organizzativo-strategico

1. Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale al fine di avvicinare le imprese al mercato curando gli aspetti connessi con le fasi di commercializzazione, vendita e distribuzione delle produzioni.
2. Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda.
3. Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

Ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle "Nuove sfide"

a) Energie rinnovabili

1. Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa da utilizzarsi per la produzione di energia.
2. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da :
   i. fonti agro-forestali,
   ii. fonti rinnovabili (fotovoltaico),
   iii. reflui provenienti dall'attività aziendale.

   La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.

b) Cambiamenti climatici

1. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
2. Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che riducano la perdita di calore.
3. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione degli effetti negativi dovuti a eventi meteorici estremi (reti antigrandine).

c) Risparmio idrico e depurazione acque reflue.

1. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.
2. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dalla attività di trasformazione dei prodotti.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- Ubicazione intervento nell'ambito territoriale designato del GAL di cui al punto 1.3..

- Gli interventi devono essere congrui in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda).

3.3 Impegni e prescrizioni operative

- L'ammissibilità agli investimenti è condizionata dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10 del Programma di Sviluppo Rurale.
  In Allegato tecnico A sono descritti i limiti settoriali e gli altri vincoli tecnici di realizzazione degli interventi.
- Dovrà essere assicurata la conformità alle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento.
- Fatte salve le cause di forza maggiore, indicate nel documento di Indirizzi procedurali del PSR Allegato A alla DGR n. 1499 del 20/09/2011 e successive modifiche e integrazioni, il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento, se tale variazione fa venire meno la congruità tecnico-economica degli investimenti in rapporto alle colture ed allevamenti praticati.
- Il periodo di non alienabilità e il divieto di cambio di destinazione d'uso del bene oggetto di intervento sono stabiliti dai paragrafi 2.6 e 2.7 degli *Indirizzi procedurali* del PSR Allegato A alla DGR n. 1499 del 20/09/2011e successive modifiche e integrazioni.
  Durante il periodo vincolativo non potrà essere modificata la destinazione d'uso della struttura finanziata che dovrà pertanto restare classificata come struttura agricola produttiva mantenendo, inoltre, le finalità, la natura, la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.
- La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione è trattata nel documento di *Indirizzi procedurali* del PSR Allegato A alla DGR n. 1499 del 20/09/2011 e successive modifiche e integrazioni.
- Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti nel documento di *Indirizzi procedurali* del PSR Allegato A alla DGR n. 1499 del 20/09/2011 e successive modifiche e integrazioni. Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti strutturali.
- Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi….) o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni previste dalla apposite "Linee guida per l'informazione e l'utilizzo dei loghi" approvate con Decreto n. 13 del 19 giugno 2009 della Direzione Piani e programmi settore primario, disponibili sul sito Internet della Regione, nella sezione (Economia > Agricoltura-Foreste > Sviluppo Rurale > Programmazione 2007 - 2013 > Informazione e pubblicità)
- Ai fini del pagamento del contributo il beneficiario dovrà essere in regola con i versamenti previdenziali INPS.

3.4 Spese ammissibili

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dal documento Indirizzi procedurali generali (all'allegato A alla DGR 20/09/2011 n. 1499 e s.m.i.), per tutti gli interventi, sono ammissibili le spese sostenute per:

- investimenti strutturali;
- impianti;
- attrezzature;
- hardware e software, ad eccezione del settore vitivinicolo;
- spese generali.

Le spese generali ammissibili sono riferite a:

- costi relativi a progettazione, perizie tecniche, coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino al 5% dell'investimento strutturale ammesso;
- costi di consulenza economica e finanziaria, relativi all'investimento ammesso, fino al 2% di quest'ultimo e con un massimo di 1.500 euro.

Con riferimento alle produzioni di biomassa legnosa sono ammesse a contributo le spese effettivamente sostenute per l'impianto della coltura legnosa con un massimale di 4.000 €/ha.

Non sono ammissibili le seguenti spese relative a:

- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere pertanto dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda);
- acquisto di terreni e di diritti di produzione agricola;
- acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
- semplici investimenti di sostituzione;
- impianti ed attrezzature usati;
- noleggio attrezzature;
- amministrazione, personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- perfezionamento e costituzione prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA;
- altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- investimenti sovvenzionabili nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato, come precisato nell'Allegato tecnico A.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo a bando

L'importo complessivo a bando è di 309.182,00 euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Richiedenti	% contribuzione
Imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli, entro 5 anni dall'insediamento *	50%
Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli	40%

***** *Il periodo decorre a ritroso a partire dalla data di apertura del bando. Il giovane imprenditore deve avere un'età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto.*

Per gli interventi relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), il contributo viene ridotto al 20%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale (DM 19 febbraio 2007).
Per gli interventi relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti agro-forestali, il contributo, se superiore, viene ridotto al 40%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale (L. 23 luglio 2009, n. 99).
E' ammessa la concessione di anticipi ai sensi del paragrafo 2.2.1 – Anticipi del documento Indirizzi procedurali, Allegato A alla DGR n. 1499 del 20/09/2011 e successive modifiche e integrazioni.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

- **€ 100.000,00 per domanda;**

L'importo massimo ammesso a finanziamento nell'arco di cinque anni è pari a:

- 600.000 €/impresa. Gli importi massimi di cui sopra, si applicano anche alle imprese per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR 1935/08 e 135/09 e s.m.i.;
- 1.200.000 € nel caso di cooperative agricole, comprese quelle di conduzione, costituite tra imprenditori agricoli. Gli importi massimi di cui sopra si applicano anche alle cooperative per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR n. 1935/08 e n. 135/09 e s.m.i..

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a Euro 25.000,00.
Nel caso di investimenti legati alla produzione di funghi la spesa minima ammissibile è di Euro 75.000,00.
Al di sotto di tali importi ammessi, la domanda verrà reiettata.

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini massimi per l'esecuzione degli investimenti ammessi a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità delle operazioni sul BURV, sono i seguenti:

- dodici (12) mesi per gli investimenti fissi;
- sei (6) mesi per gli investimenti dotazionali.

Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti strutturali.
Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Criterio n. 1 Riferimento agli interventi strategico-prioritari indicati, per ciascun comparto produttivo nel cap. 5.2.4 del PSR

L'analisi effettuata sulle singole filiere produttive ha organizzato gli interventi strutturali e dotazionali, per ogni settore produttivo, secondo specifiche categorie di priorità come riportato nella seguente tabella:

Priorità	**S = Strategica**	**A = Alta**	**M = Media**	**B = Bassa**

		SETTORE							
		GRANDI COLTURE	BIETICOLO SACCARIFERO	TABACCO	ORTOFRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
	Investimenti		Interventi a favore delle aziende bieticole in ristrutturazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) 320/06 e conseguente al piano nazionale di ristrutturazione bieticolo saccarifero		L'ammissibilità degli investimenti aziendali deve considerare quanto stabilito dal paragrafo 10.2 relativamente alla complementarietà del PSR con la OCM ortofrutta		L'azienda beneficiaria deve essere in regola con quanto previsto dalle specifiche organizzazioni comuni di mercato	L'azienda beneficiaria deve essere in regola con le quote di produzione.	
A	Interventi di miglioramento fondiario	A	A	B	S riconversione varietale nei PIF e impianti per soci privi di impianti di fruttiferi *	B	B	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica)***

B	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio*	B	B	S serre*	S serre*	A	A	A
C	Ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio	B	B	B	A	A	S	S
D	Interventi inseriti nella lettera O								
E	Realizzazione e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	B	B	S	S
F	Interventi inseriti nella lettera O								
G	Interventi inseriti nella lettera O								
H	Interventi inseriti nella lettera O								
I	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	A	B	B	B	S	B	B
M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	B	B	A	S	B
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	B	B	M	A	M	S	S
O	Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle NUOVE SFIDE: A) Energie rinnovabili								
	1.Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	S	S	S	B	B	B	B	B

	2. Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale, a partire da a) fonti agro-forestali	B	B	B	S	S	B	B	B
	b) fonti rinnovabili (fotovoltaico)	B	B	B	S	S	S	S	S
	c) reflui provenienti dall'attività aziendale	B	B	B	B	B	B	S	S
	B) Cambiamenti climatici								
	1. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)	S	S	S	B	B	B	B	B
	2. Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiale da costruzione che riducano la perdita di calore	B	B	B	S	S	B	B	B
	3. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni (reti antigrandine)	B	B	B	S	S	S	B	B
	C) Risparmio idrico e depurazione acque reflue								
	1. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde	S	S	S	S	S	S	B	B
	2. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	B	B	B	B	B	S	S	S

* In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore

** Le trattrici generiche sono considerate sempre a priorità bassa

*** Il miglioramento dei pascoli montani è considerato a priorità strategica

Sulla base di tale classificazione vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Altri settori. Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere:
Grandi colture: per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro);
Lattiero-caseario: per la produzione del latte ovicaprino e bufalino, per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, altro).
Carne: per la produzione di carne nei settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Equino, Cunicolo, Avicolo. E' incluso il settore della produzione delle Uova.
Ai fini della assegnazione del punteggio relativo alla "Priorità di investimento", si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento investimento-settore produttivo (S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.
Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- investimenti S: 40%,
- investimenti A: 25%,
- investimenti M: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:
Punteggio = [0,4(30 punti) + 0,25(20 punti) + 0,35(8 punti)] = (12 + 5 + 2,8) = 19,8
Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:

- il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento strutturale o dotazionale proposto;
- per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell'OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione.

Fatto salvo quanto previsto negli "Indirizzi procedurali" in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimento rispetto a quelli presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria.
Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse fra quelle finanziabili, si provvederà all'esclusone della stessa e al recupero delle somme erogate.

Criterio n. 2 Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola

Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto designate con la DCR 17 maggio 2006, n. 62 e con la DGR 24 luglio 2007, n. 2267 (DGR 11 settembre 2007, n. 2684) con esclusione di quelle situate in zona montana	Punti 2
Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle altre Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto designate con D.Lgs 152/99 e DCR 7 maggio 2003, n. 23	Punti 1

I punteggi non sono cumulabili tra loro.

- Per il riconoscimento dei punteggi di priorità previsti, una o più Unità Operative dei soggetti richiedenti devono ricadere all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati. La definizione di "Unità Operativa" è fornita nell'allegato F alla DGR n. 2439/2007, punto 1.2.4 – "Quadro D – Unità operative e consistenza zootecnica": l'Unità Operativa è intesa come uno o più fabbricati adibiti a stabulazione ricadenti nello stesso Comune.
- Alle domande dei richiedenti con almeno una Unità Operativa ricadente nei Comuni individuati come interamente vulnerabili tramite il ricorso alla metodologia di analisi "SINTACS" e che, di conseguenza, sono stati designati Zona Vulnerabile ai Nitrati con la deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2006, n. 62, sono attribuiti punti 2, anche se gli stessi Comuni erano già stati precedentemente designati nell'ambito delle ZVN individuate con la deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 2003, n. 23 (Bacino Scolante in Laguna di Venezia).
- Nel caso in cui un'impresa zootecnica presenti più Unità Operative dislocate in zone a diverso punteggio, verrà attribuito quello relativo alla zona nella quale vengono realizzati gli interventi. Nel caso l'impresa effettui investimenti in entrambe le tipologie di area vulnerabile si fa riferimento, ai fini del punteggio, a quella nella quale essa presenta la maggiore densità di animali (UBA/ettaro).

Criterio n. 3 Qualità della produzione aziendale

Investimenti totalmente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG). Investimenti totalmente connessi alla produzione di latte "alta qualità" (D.M. 185/91)	Punti 12
Investimenti totalmente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS), o a produzioni con certificazione volontaria di sistema (ISO 9001/2000)	Punti 10
Investimenti prevalentemente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG). Investimenti prevalentemente connessi alla produzione di latte "alta qualità" (D.M. 185/91)	Punti 8
Investimenti prevalentemente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS)	Punti 6

I punteggi non sono cumulabili tra loro.

- La connessione tra produzione ed investimento sarà valutata sulla base del giudizio tecnico-economico di congruità dell'investimento in rapporto alle colture/allevamenti praticati nell'ultima campagna agraria, tenendo conto anche della produzione potenziale delle superfici o degli allevamenti in corso di ristrutturazione e/o in progetto;
- gli investimenti strutturali e dotazionali generici, anche se effettuati in aziende esclusivamente con produzioni certificate non determinano punteggio, trattandosi di interventi che incidentalmente sono in connessione con la produzione certificata; sono equiparati a tale tipologia anche gli interventi per i quali l'autorizzazione urbanistica indica la loro destinazione genericamente come "struttura agricola produttiva"; tuttavia, l'attribuzione del punteggio può essere riconosciuta qualora la specifica connessione sia desumibile dagli elaborati progettuali approvati dal Comune;
- la certificazione biologica da diritto al punteggio solo se il produttore è sottoposto a regime di controllo ed autorizzato alla vendita degli specifici prodotti come biologici; per tale motivo, non sono ammesse a punteggio le aziende in conversione e deve essere presentata certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore;
- le produzioni DOP, IGP esclusi i vini, STG, DOC, DOCG devono essere già riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 (oppure avere già ottenuto la "*protezione transitoria*", ai sensi del medesimo regolamento), Reg. (CE) n. 509/2006, Reg. (CE) 479/2008 e Legge. 10/02/1992 n. 164;
- le produzioni DOP, IGP esclusi vini, STG devono essere autorizzate dal competente Consorzio per la campagna agraria precedente la presentazione della domanda; nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extra-aziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;

- le produzioni DOC e DOCG devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
- l'accesso al punteggio per le certificazioni volontarie di prodotto è possibile solamente su presentazione della relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato;
- priorità specifica per il settore lattiero caseario: la produzione di latte "alta qualità" deve essere riconosciuta alla data dell'apertura del bando.

Criterio n. 4 Commercializzazione della produzione aziendale trasformata

Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti esclusivamente dalla produzione primaria aziendale	Punti	5
Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale per una percentuale compresa fra il 75% e il 99%	Punti	3
Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale per una percentuale compresa fra il 51% e il 74%	Punti	1

I punteggi non sono cumulabili tra loro.

Criterio n. 5 Condizioni dell'imprenditore (giovane IAP o CD)

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni insediati da meno di 5 anni alla data di apertura del bando e che non abbiano percepito contributi a valere sulle misure 112 e 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente.	Punti	10
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni e che non abbiano percepito contributi a valere sulla misura 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente.	Punti	7
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente	Punti	5
Imprese con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età inferiore ai 40 anni regolarmente iscritti all'INPS.	Punti	2

I punteggi non sono cumulabili tra loro.

Criterio n. 6 Domande di aiuto orientate allo sviluppo di filiere corte o micro filiere

Proposta progettuale che prevede la creazione in azienda di un rapporto diretto tra produttore e consumatore in forma singola o associata anche con la vendita tramite il commercio elettronico	Punti	6

Criterio n. 7 Progetti che coinvolgono la vendita diretta di prodotti

Interventi che prevedono investimenti fissi, dotazionali e attrezzature per la trasformazione/manipolazione e condizionamento della produzione primaria aziendale finalizzati alla vendita	Punti	15

Interventi che prevedono la creazione/miglioramento di un punto vendita aziendale	Punti 10

Per l'attribuzione del punteggio previsto da tale criterio è necessario che:
- gli investimenti fissi, dotazionali e attezzature per la trasformazione/manipolazione e condizionamento della produzione primaria aziendale rappresentino almeno il 30% del costo totale del progetto;
- gli investimenti per la creazione/miglioramento di un punto vendita aziendale rappresentino almeno il 20% del costo totale del progetto.

Condizioni per l'accesso ai punteggi

Il punteggio di priorità viene assegnato attribuendo ad ogni singola domanda di aiuto la somma dei punti relativi a ciascun criterio, fino ad un massimo di punti 90.
L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Per le categorie di punteggio 1, 2, 3, 4 e 5 (che prevedono più classi di punteggio) il richiedente dovrà segnare un solo punteggio pena la nullità dei punti richiesti per la categoria in causa.
Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.
Il settore produttivo cui appartiene l'azienda viene stabilito mediante la definizione dell'OTE (Orientamento Tecnico Economico).

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

In caso di parità di punteggio, a seguito della valutazione dei criteri di priorità, verrà data preferenza alle domande presentate dai soggetti richiedenti più giovani in ordine decrescente di data di nascita, così come di seguito precisato:

CRITERIO	SPECIFICHE
Età anagrafica del soggetto richiedente (preferenza al più giovane in possesso di tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.2)	L'elemento viene così valutato: – ditta individuale: età anagrafica del titolare – società di persone: età del socio amministratore più giovane – società di capitale: età del socio amministratore più giovane – società cooperativa: età del socio amministratore più giovane

6. DOMANDA DI AIUTO

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto va inoltrata all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), Autorità di Pagamento del PSR 2007-2013, competente per territorio (Sportello Unico Agricolo di Rovigo) e deve essere presentata mediante procedura telematica resa disponibile da AVEPA accessibile dal sito www.avepa.it. La domanda deve essere successivamente inviata in forma cartacea con raccomandata A/R (fa fede la data del timbro postale) o consegnata a mano presso la sede di Avepa Sportello Unico Agricolo di Rovigo - Via Dante Alighieri, 2/A – 45100 Rovigo.
La domanda di aiuto deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Tutte le informazioni riguardanti le procedure di AVEPA sono contenute nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" approvato con Decreto n. 781 del 24/12/2008 e successive modifiche e integrazioni.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000.

2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda).
3. Documentazione comprovante il punteggio richiesto relativa ai criteri di priorità individuati, oltre a quanto già indicato al paragrafo 5.1:
   - **criterio n. 1 "Riferimento agli interventi strategico-prioritari indicati, per ciascun comparto produttivo nel cap. 5.2.4 del PSR"**:
     - perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento (solo per gli interventi diretti al risparmio energetico al fine di ottenere lo specifico punteggio);
   - **criterio n. 3 "Qualità della produzione aziendale"**:
     - certificazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto o di sistema;
     - per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma dell'assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008);
     - per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 509/06, regolamento (CE) n. 510/06, la certificazione dell'Ente preposto alla certificazione del prodotto riferita all'annata agraria precedente la presentazione della domanda. Nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
     - Modello F2 o dichiarazione di produzione per le produzioni DOC e DOCG a sensi del regolamento CE n. 479/2008, che devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
     - Per la certificazione relativa alla produzione di latte "Alta Qualità" di cui al D.M. 185/91, iscrizione nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario competente per territorio, ai sensi della DGR n. 3710 del 20.11.2007;
   - **criterio n. 4 "Commercializzazione della produzione aziendale trasformata"**:
     - per tutte le categorie di prodotti commercializzati e trasformati, documentazione fiscale comprovante la commercializzazione di prodotti trasformati e/o l'acquisto di materie prime extra-aziendali; per il settore vitivinicolo va richiesta inoltre la dichiarazione vitivinicola relativa all'ultima annata;
   - **criterio n. 6 "Domande di aiuto orientate allo sviluppo di filiere corte o microfiliere"**:
     - relazione tecnica descrittiva con allegato computo metrico analitico nel caso di allestimento punto vendita o tre preventivi relativi alla spesa prevista per l'attivazione del commercio elettronico;
   - **criterio n. 7 "Progetti che coinvolgono la vendita diretta di prodotti"**:
     - relazione tecnica descrittiva con allegati computo metrico analitico e/o tre preventivi relativi alle spese previste per il miglioramento o creazione del punto vendita;
4. Piano aziendale (BPOL).
5. Computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando la metodologia ed il prezziario previsti dal documento di Indirizzi procedurali (Allegato A alla DGR 1499/2011 e successive modifiche ed integrazioni), unitamente agli atti progettuali;
6. Permesso di costruire, ove previsto, riportante chiaramente la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato oggetto di permesso.
   Se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che comunque, in allegato alla domanda, dovrà essere presentata la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune.
7. Dichiarazione di inizio attività (DIA) o Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) ove prevista, riportante la data di presentazione in Comune.
   Se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.
8. Tre preventivi analitici per macchine ed attrezzature con quadro di raffronto e relazione illustrante le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido; per i casi particolari valgono le indicazioni

contenute nel documento "Indirizzi procedurali" (Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e successive modifiche ed integrazioni).

9. Elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, altri impianti).
10. Copia della documentazione a dimostrazione dei dati economici, quali i bilanci presentati al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. o i bilanci regolarmente approvati risultanti dal libro inventari, relativi agli ultimi due anni fiscali conclusi, firmati dal richiedente. Tuttavia, nel caso di:imprese individuali o società di persone, la documentazione a dimostrazione dei dati economici può essere costituita da copia delle dichiarazioni dei redditi della società e dei partecipanti, riferiti agli ultimi due anni fiscali conclusi.

    Casi particolari

    Qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizoozie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizoozia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali, a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.

    Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato.

    Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, delle dichiarazioni annuali fiscali (I.V.A., Unico) relative all'ultimo anno fiscale, potrà:

    1. utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;
    2. utilizzare le dichiarazioni fiscali dell'anno precedente all'ultimo anno fiscale, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
    3. Le imprese costituite nell'anno di presentazione della domanda (comunque prima della presentazione della stessa) o nell'anno precedente, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell'istanza per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono:
        a. compilare la scheda di bilancio per l'anno precedente a quello della domanda, purché l'attività sia iniziata entro i primi due mesi dell'anno di costituzione;
        b. utilizzare le dichiarazioni fiscali dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituta, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile di cui al paragrafo 4.3, si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato alle aziende preesistenti nel corso del presente periodo di programmazione dello Sviluppo rurale (2007-2013).
11. Relazione di valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadano all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449. Se le opere oggetto di domanda non sono assoggettate a tale normativa, dichiarazione del tecnico che attesta tale condizione.
    La relazione di valutazione di incidenza non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura.
12. Concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo (ove necessaria).

13. Perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali).
14. Autorizzazione del concedente o parere rilasciato ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi da realizzare in aziende non in piena proprietà del richiedente.
15. Copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria, irrigazione.
16. Perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25% della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento, per gli interventi diretti alla riconversione degli impianti irrigui.
17. Perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati; tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento.
18. Documentazione che comprovi le caratteristiche dell'impianto utilizzato e/o impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione, per gli interventi diretti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici.
    Il contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione, dovrà essere presentato, al più tardi, al momento della richiesta del saldo pena la decadenza dell'istanza.
19. Certificazione attestante la qualifica di IAP, qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.

Tutti i documenti sopra elencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della medesima.

7. DOMANDA DI PAGAMENTO

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

AVEPA avrà cura di predisporre, rendere disponibile, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

- elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta;
- copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, estratti conto bancari o postali non trasferibili, assegni di c/c bancario….);
- consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, …..);
- dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura;
- Ove necessario, contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione nel caso di investimenti volti alla realizzazione di impianti di biomassa prodotta per la produzione di energia.

8. INFORMAZIONI E RIFERIMENTI

Il presente bando, pubblicato in forma di avviso sul BUR della Regione del Veneto, è disponibile nella versione integrale presso:

- gli uffici del GAL e nel sito Internet all'indirizzo www.galadige.it;
- l'Albo dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo.

Per informazioni è possibile rivolgersi gli uffici del GAL Polesine Adige siti in Via Fraccon, 17 (sede operativa) - 45100 Rovigo; Tel. 0425/090371; Fax 0425/090371; e-mail: adige@galadige.it; posta elettronica certificata: galadige@pec.it.
L'attività di sportello informativo viene assicurata dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e nel pomeriggio (escluso il venerdì) previo appuntamento telefonico.

Riferimenti normativi

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi in ordine all'accessibilità al bando, alle procedure e all'applicazione delle riduzioni e sanzioni:

- DGR n. 1659 del 24/6/2008 e s.m.i. recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" di AVEPA (ora "Manuale Generale"), di cui al decreto del Direttore n. 781 del 24 dicembre 2008 e s.m.i., recante nel dettaglio gli indirizzi procedurali generali e specifici a livello operativo (www.avepa.it alla sezione Settori di Intervento > Programma Sviluppo Rurale 2007 - 2013 > Informazioni generali > Manuale generale);
- Allegato A "Indirizzi Procedurali" alla DGR n. 1499 del 20/09/2011 e s.m.i. (www.regione.veneto.it alla sezione Economia > Agricoltura-Foreste > Sviluppo Rurale > Programmazione2007-2013 > Contributi e finanziamenti > Primo bando generale).
- DGR n. 2112 del 7/12/2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato un percorso di semplificazione dei procedimenti nel settore primario. In particolare, per la misura 121, è stata prevista una versione del BPOL semplificata per piani che presentino spese richieste a contributo fino alla soglia di 100.000 euro.

Il quadro dei principali riferimenti normativi per l'attivazione del presente intervento sono:

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio,del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- Regolamento (CE) N. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura termini del primo bando generale di presentazione delle domande. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici. (Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 199 del 12.02.2008 e successive modifiche e integrazioni - allegato E).
- Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Approvazione delle modifiche proposte con deliberazioni del 16 giugno 2011, n. 54/CR, del 13 dicembre 2011, n. 143/CR e del 7 maggio 2012, n. 34/CR. (Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1699 del 07.08.2012).

Al PSR e al documento Indirizzi procedurali deve essere fatto riferimento, comunque, anche per tutti gli aspetti riguardanti l'attuazione dell'intervento non direttamente previsti dal presente bando.

Per informazioni generali riguardante il quadro normativo completo del PSR e le relative disposizioni applicative si possono consultare i siti delle Regione Veneto www.regione.veneto.it e di AVEPA www.avepa.it .

9. ALLEGATI TECNICI

A. Limiti e vincoli specifici relativi alla complementarietà tra OCM e PSR ed altre condizioni tecniche di realizzazione degli interventi.

MISURA 121 Ammodernamento delle aziende agricole

ALLEGATO TECNICO A - Limiti e vincoli specifici

relativi alla complementarietà tra OCM e PSR ed altre condizioni tecniche di realizzazione degli interventi

1. **Limiti settoriali**

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti:
carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l'allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell'acquacoltura), vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, zucchero, tabacchicolo, floricolo vivaistico, foraggiere da affienare.
L'ammissibilità agli investimenti è condizionato dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel **capitolo 10** del Programma di Sviluppo Rurale**.**

2. Limiti e vincoli per gli investimenti volti all'introduzione di sistemi di drenaggio tubolare sotterraneo

Gli interventi di drenaggio sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni:
- superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
- gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua;
- mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha).

3. Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose finalizzate alla produzione di biomassa legnosa per usi energetici

Per singola UTE, non sono ammesse ai benefici le superfici d'intervento inferiori a 10.000 m^2, anche suddivise in più corpi purché ciascuno non sia inferiore a 5.000 m^2. Eventuali ostacoli fisici come strade, corsi d'acqua, elettrodotti, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento.
La densità dell'impianto deve rispettare i seguenti parametri:

1. Specie o cloni a ciclo medio (3-5 anni): minimo 1.100 piante/ha; massimo 1.700 piante/ha,
2. Specie o cloni a ciclo breve (2 anni): minimo 5.500 piante/ha; massimo 10.000 piante/ha.

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.
Gli impianti realizzati per la produzione di biomassa a fini energetici, costituiscono arboricoltura da legno e pertanto non sono assoggettati all'applicazione della normativa forestale vigente, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.
Ai fini della determinazione del contributo, è considerata la superficie effettivamente interessata dall'intervento, con esclusione di eventuali tare o di superfici sottoposte a vincoli legislativi o regolamentari, come carrarecce, capezzagne, strade poderali, fossi, siepi, muri, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche.
Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, le *Etichette* o i *Cartellini del Produttore*, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento[1] siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386[2]. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263[3].

[1] Acero campestre, Ontano nero, Carpino bianco, Orniello, Frassino ossifillo, Carpino nero, Paulonia, Pioppi, Querce, Robinia, Salice, Olmi, Castagno.
[2] Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)
[3] Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

Il beneficiario, nel caso in cui utilizzi la biomassa prodotta per la produzione di energia all'interno dell'azienda, dovrà essere in possesso di una caldaia ad alto rendimento (maggiore dell'80%), che dovrà essere comprovato da documentazione tecnica, da allegare alla domanda di sostegno.
Nel caso in cui non utilizzi la biomassa in azienda, o la utilizzi solo parzialmente, dovrà sottoscrivere apposito contratto di fornitura con aziende utilizzatrici o con imprese specializzate di commercializzazione, da presentarsi, al più tardi, al momento della richiesta del saldo.

4. Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili

L'utilizzo di biomassa agricole, forestali e zootecniche, attraverso appropriate tecnologie, permette la produzione di energia sotto diverse forme: energia elettrica, energia termica, energia elettrica e termica (cogenerazione).
Il parametro elevata efficienza della tecnologia adottata dovrà essere garantito mediante perizia tecnica, a firma di un tecnico abilitato del settore, che includa il calcolo dell'indice di sostenibilità dello specifico impianto di produzione di energia secondo il metodo di cui alla Decisione CE n. 1037 del 24/02/2009 e approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1713/2009.
Ai fini dell'efficienza degli usi finali di energia, il rendimento energetico di un impianto dovrà essere superiore all'85%.
Possono accedere al presente bando gli interventi che prevedono il totale utilizzo aziendale dell'energia primaria prodotta o cogenerata.
Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera "poco significative" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 14. In ogni caso gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura, non devono superare la potenza di 1 MW, come previsto nel capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale. Per il limite fino a 1 MW s'intende la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione (biomassa, biogas); la potenza termica nominale dell'impianto che genera esclusivamente energia termica; la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.
I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.
Nel caso di impianti alimentati da biomassa, sono esclusi dai benefici del presente bando gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).
L'autoconsumo aziendale dell'energia elettrica prodotta viene dimostrato mediante il confronto fra il consumo medio annuo di energia degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda (dimostrabile mediante le bollette energetiche) e l'energia elettrica prodotta dall'impianto a regime, misurata mediante appositi contatori, che non deve risultare superiore al consumo medio aziendale come sopra calcolato eventualmente incrementato dei consumi aggiuntivi determinati dagli investimenti oggetto del piano e stimati mediante apposita relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato.
Per gli interventi che prevedono la produzione, anche o solo, di energia termica, l'autoconsumo aziendale viene dimostrato previa installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN.

5. Limiti e vincoli per gli investimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare un risparmio energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ex ante. Tale risparmio deve essere dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato.

6. Limiti e vincoli per gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero

I produttori ex bieticoltori, come definiti nel Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero in applicazione dell'art. 6 reg. CE n. 320/2006, non possono accedere al presente bando per gli investimenti già finanziati a valere sul Piano di azione regionale attivato con DGR 1935/08 e DGR 135/09 e s.m.i. e/o sui Progetti integrati di filiera di cui alla DGR 199/08 e s.m.i..

7. Limiti per la realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve per fini energetici

Realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno non superiore al periodo vincolativo) finalizzate alla produzione di biomassa da utilizzarsi per la produzione di energia. Per tali fini sono ammessi a contributo i terreni classificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti con esclusione dei terreni situati in

zona montana, quelli coltivati a prato permanente o a pascolo e le superfici ritirate dalla produzione, non sottoposte a rotazione colturale. Nel computo della superficie ammessa a contributo sarà considerata anche una fascia perimetrale all'impianto avente una larghezza corrispondente alla metà della distanza tra le file; in ogni caso la larghezza di tale fascia non potrà risultare superiore a m 1,5. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di piantagioni con specie legnose dedicate alla produzione di biomassa per usi energetici, dovranno risultare conformi alle seguenti prescrizioni tecniche:

- utilizzo delle seguenti specie: Acero campestre (Acer campestre L.), Bagolaro L. (Celtis australis), Carpino (Carpinus betulus), Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.), Castagno (Castanea sativa L.), Farnia (Quercus robur L.), Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa Willd.), Gelso bianco (Morus alba L.), Gelso nero (Morus nigra L.), Olmo campestre (Ulmus minor Miller), Olmi ibridi, Ontano nero (Alnus glutinosa Gaertner), Platano (Platanus x hispanica Munch), Robinia (Robinia pseudoacacia L.), cloni di Pioppo da biomassa (iscritti al registro nazionale), Pioppo nero (Populus nigra L.) e Pioppo bianco (Populus alba L.), Paulownia tomentosa (Paulonia), Rovere (Quercus petraea Mattus.). La scelta delle specie dovrà essere effettuata in base alle caratteristiche ecologiche della stazione sulla quale sarà realizzata la piantagione.
- non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto;
- la piantagione dovrà essere costituita almeno da due filari.

8. Limiti e vincoli per gli investimenti nel settore vitivinicolo

Nel settore vitivinicolo non possono essere finanziate nell'ambito del PSR le seguenti operazioni che possono usufruire di contributi esclusivamente nell'ambito della misura investimenti di cui all'articolo 15 del Reg (CE) n. 479/2008:

1. Acquisto di hardware e software: acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a :
   - gestione aziendale;
   - controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto;
   - sviluppo di reti di informazione e comunicazione;
   - commercializzazione delle produzioni.
2. Acquisto di botti in legno: acquisto botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG).
3. Acquisto attrezzature laboratorio di analisi: acquisto strumentazioni per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.
4. Allestimento punti vendita al dettaglio extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli."